



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 6 del 15.01.2019

Oggetto:

COPIA

Disciplina dell'uso di locali comunali e di spazi esterni da parte di partiti politici, movimenti, raggruppamenti politici presenti nelle competizioni elettorali. Integrazione alla deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 01 febbraio 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di gennaio, nella Casa Comunale di Iglesias, alle ore 09:35, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

USAI MAURO	SINDACO	P
SANNA CLAUDIA	VICE SINDACO	P
MELIS FRANCESCO	ASSESSORE	A
DIDACI VITO	ASSESSORE	P
CHERCHI GIORGIANA	ASSESSORE	P
SCANU UBALDO	ASSESSORE	A
LOREFICE ALESSANDRO	ASSESSORE	P
SCARPA ANGELA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco.

La Giunta comunale

Visti gli articoli 19, comma 1 e 20 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 che stabiliscono quanto segue:

art. 19. 1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale fra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti; 1. Bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.

Art. 20. 1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge. 2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge. 3. (...);

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 01.02.2018 avente ad oggetto: *“Disciplina dell'uso di locali comunali e di spazi esterni da parte di partiti politici, movimenti, raggruppamenti politici presenti nelle competizioni elettorali;*

preso atto che il Sindaco, in data 10 gennaio 2019, con apposito manifesto, ha reso nota la data delle consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna, le quali avranno luogo domenica 24 febbraio 2019, giusto decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2018, n.127, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del 10 gennaio 2019;

valutata, in particolare, la necessità di integrare la *Disciplina* di cui alla citata deliberazione della Giunta comunale n. 13/2018 con la previsione di n. 6 spazi in più e precisamente:

- 1) Piazza Municipio; 2) Piazza Pichi; 3) Corso Matteotti (*“Via Nuova – angolo Unicredit”*); 4) Sala rossa del Centro culturale di Via Cattaneo; 5) marciapiede esterno ingresso Mercato civico di Via Gramsci; 6) Parco delle Rimembranze (*fronte Chiesa N.S. di Valverde*);

ritenuto opportuno conseguentemente adeguare anche la modulistica per la presentazione della domanda di utilizzo delle sale o degli spazi esterni;

evidenziato che la necessità di integrare con gli spazi suddetti nasce dall'esperienza acquisita, nella trattazione di questa tipologia di pratiche, in occasione delle elezioni amministrative avvenute nel mese di giugno 2018;

ribadita pertanto la necessità che, stante anche l'imminenza delle consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna,

occorre individuare i locali di proprietà comunale da destinarsi a riunioni di propaganda elettorale e di iniziative politiche, nonché individuare le vie e/o piazze da mettere a disposizione per i comizi, durante tutto il periodo dedicato alla campagna elettorale;

considerato inoltre

- che si tratta di criteri volti a garantire ai partiti politici, ai movimenti che partecipano alle competizioni elettorali, ai raggruppamenti politici forme d'accesso a strutture e spazi, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e di eguaglianza;
- che, in questa ottica, si è proceduto ad individuare alcune piazze e sale presso stabili comunali nonché a stabilire la tempistica per la presentazione delle relative richieste, mettendo a disposizione dei soggetti partecipanti alle competizioni una selezione di luoghi pubblici da utilizzarsi nell'ambito delle manifestazioni politiche del periodo elettorale con regole d'accesso trasparenti e condivise;
- che i suddetti criteri costituiscono uno strumento, agevolmente revisionabile se necessario, atto a regolamentare i comportamenti degli attori politici nonché dei responsabili dei settori per le autorizzazioni connesse ad attività o iniziative politiche in preparazione della consultazione elettorale;

esaminato il documento, allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e riferito alla *"Disciplina dell'uso di locali comunali e di spazi esterni da parte di partiti politici, movimenti, raggruppamenti politici presenti nelle competizioni elettorali – criteri e modalità"*, completo anche della relativa modulistica (allegato 1 al documento allegato A);

visti

- il regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 10 maggio 2017, con particolare riferimento all'articolo 5 bis rubricato "Soggetti non beneficiari" che stabilisce quanto segue: "Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali (...);
- l'articolo 3, comma 67 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che stabilisce quanto segue: "Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati";
- l'articolo 5, comma 5 della legge 3 giugno 1999, n. 157 che stabilisce quanto segue: "Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore ai trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";

- l'articolo 5, comma 6 della legge 3 giugno 1999, n. 157 che stabilisce quanto segue: "I consigli comunali e provinciali possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme d'accesso di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti";
- l'articolo 5, comma 7 della legge 3 giugno 1999, n. 157 che stabilisce quanto segue: "Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo";
- il vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 119 del 29.12.1994 e succ. modif. e integrazioni;

considerato che il regolamento per la disciplina di taluni locali comunali, allegato alla deliberazione commissariale n. 6 del 21.01.2011, prevede all'articolo 6 che l'uso temporaneo della sala Lepori di Via Isonzo e del Centro culturale di Via Cattaneo possa essere concesso gratuitamente: "agli enti pubblici che richiedono l'utilizzo per finalità istituzionali ovvero gruppi politici nel periodo di propaganda elettorale e secondo le modalità della legge elettorale";

acquisito il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica che si riporta in calce;

con votazione unanime

delibera

1. di integrare, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, i criteri e le modalità organizzative per l'uso temporaneo dei locali comunali e degli spazi esterni, da parte di partiti politici, movimenti e raggruppamenti politici che partecipano alle competizioni elettorali di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 01.02.2018;
2. di approvare, pertanto, la *"Disciplina dell'uso di locali comunali e di spazi esterni da parte di partiti politici, movimenti, raggruppamenti politici presenti nelle competizioni elettorali"*, allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, completo anche della relativa modulistica (allegato 1 al documento allegato A) da utilizzare per la presentazione al Comune della domanda di utilizzo;
3. di dare atto che i suddetti criteri, se necessario, potranno essere modificati;
4. di dare atto, altresì, che la presente statuizione decorrerà, per ogni procedimento elettorale, dalla data di indizione dei Comizi medesimi, fatta salva ogni eventuale necessità di adeguamento e/o integrazione futura;

5. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 15/01/2019

IL DIRIGENTE
F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MAURO USAI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/01/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **23/01/2019** al **07/02/2019** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 23/01/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 07/02/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 23.01.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS